

COMBINAZIONI DI POLIZZA RISERVATE AGLI ISCRITTI FIBA/CISL o FS/CDLS

POLIZZE STIPULATE DA
FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 Srl

		premio annuo 2011		premio semestrale 1/7 - 31/12/2011	
		CODICE	PREMIO	CODICE	PREMIO
POLIZZA CASSIERE + TUTELA GIUDIZIARIA		ABA	116,38	ABZ	88,12
POLIZZA DEL CASSIERE +	Quadri direttivi	ACA	147,39	ACZ	129,82
POLIZZA PROFESSIONALE BASE	Aree professionali	ADA	122,85	ADZ	105,28
POLIZZA CASSIERE + POLIZZA PROF. BASE + POLIZZA PROF. SUPPLEMENTARE (*)					
MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi	AEA	209,35	AEZ	169,47
Euro 15.500,00	Aree professionali	AFA	186,11	AFZ	146,21
MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi	AGA	241,89	AGZ	192,71
Euro 26.000,00	Aree professionali	AHA	218,65	AHZ	168,48
POLIZZA DEL CASSIERE +	Quadri direttivi	AIA	153,82	AIZ	127,13
TUTELA GIUDIZIARIA +	Aree professionali	AJA	131,86	AJZ	105,17
POLIZZA PROFESSIONALE BASE					
POLIZZA CASSIERE + TUTELA GIUDIZIARIA + POLIZZA PROF. BASE + POLIZZA PROF. SUPPLEMENTARE (*)					
MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi	AKA	219,66	AKZ	171,03
Euro 15.500,00	Aree professionali	ALA	197,71	ALZ	149,06
MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi	AMA	250,39	AMZ	192,98
Euro 26.000,00	Aree professionali	ANA	228,44	ANZ	171,04
TUTELA GIUDIZIARIA +	Quadri direttivi	BIA	69,71	BIZ	58,10
POLIZZA PROFESSIONALE BASE	Aree professionali	BJA	46,46	BJZ	34,85
TUTELA GIUDIZIARIA + POLIZZA PROF. BASE + POLIZZA PROF. SUPPLEMENTARE (*)					
MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi	BKA	147,17	BKZ	110,40
Euro 15.500,00	Aree professionali	BLA	122,64	BLZ	85,85
MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi	BMA	181,53	BMZ	134,93
Euro 26.000,00	Aree professionali	BNA	156,99	BNZ	110,41

(*) I massimali per sinistro riportati sono quelli della polizza professionale supplementare che opera in aggiunta (come da estratto a pag. 8) alla polizza professionale base.

**LE NOSTRE POLIZZE SONO PUBBLICATE
ANCHE SUL SITO WEB**

WWW.FIBASERVICE.IT

(CLICCA SUL PULSANTE "LE POLIZZE")

**CONDIZIONI, MODALITÀ, PREMI E STAMPATI NON POSSONO ESSERE MODIFICATI SENZA ESPRESSO
CONSENSO DELLA FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 SRL, PENA LA NON VALIDITÀ DELL'ADESIONE.**

CONSIDERAZIONI

Nella tutela sindacale da offrire ai lavoratori, non va dimenticato che spesso il danno patrimoniale può essere configurato come "rischio di impresa" e pertanto non può essere posto a carico del lavoratore. Inoltre la legge 190/1985 all' art. 5 fa espresso obbligo alle Aziende di assicurare tutti i propri dipendenti (Quadri e non) che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi. I CCNL (ABI 2005 art. 37, BCC 2005 art. 43 e Ascotributi 2005 art. 36) nel regolamentare a loro volta la materia, restringono l'ambito della responsabilità imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave, oltre a quella, ovviamente, del dolo. Pertanto a fronte di un'imputazione di colpa grave da parte del datore del di lavoro, spesso solo il ricorso all'autorità giudiziaria definisce (qualora assodata l'esistenza dell'imputazione) se trattasi di colpa grave ovvero di colpa lieve (in questo ultimo caso l'onere per la copertura della responsabilità civile è a carico del datore di lavoro). Infine è bene ricordare che la garanzia di cui alle polizze professionali per essere operante deve rispondere ai requisiti di involontarietà ed accidentalità. **Detto ciò, le polizze proposte, la Professionale Base e la Professionale Supplementare, non possono né debbono essere sostitutive della tutela sindacale con cui assistere il lavoratore a fronte di eventi connessi con rischi di cui alle garanzie "perdite patrimoniali" e "danni", ma debbono essere concepite come ultima difesa per tutte quelle eventuali fattispecie - sempre escludendo il dolo - che non dovessero totalmente o parzialmente rientrare nel concetto di rischio di impresa o nel dettato della legge 190/85 e dei CCNL.**

In ogni caso, qualora un lavoratore dovesse essere chiamato a rispondere di danni patrimoniali connessi con la propria prestazione professionale è bene che:

1) avvisi prontamente il sindacato a cui è iscritto o a cui decida di rivolgersi, affinché la struttura sindacale verifichi il rispetto delle nor-

me di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi;

2) le contestazioni avvengano per iscritto e siano circostanziate;

3) non accetti e se del caso diffidi l'azienda a non effettuare addebiti di alcun tipo nel proprio c/corrente personale fino a che l'intero iter della pratica non si sia esaurito.